PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE ARTIGIANE IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 3

Le botteghe, costruite ai sensi della presente legge, possono essere assegnate in locazione, ovvero con patto di futura vendita, con l'osservanza delle modalita' previste per gli assegnatari degli alloggi dell'Istituto o dell'Ente al quale l'edificio appartiene. Non possono essere assegnate botteghe costruite con il contributo dello Stato a chi sia proprietario, nello stesso centro urbano, di altri locali che risultino adeguati alle esigenze della sua azienda.

Versione in vigore dal 18 novembre 1960, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia
Estremi	Legge 20 ottobre 1960, n. 1230
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-delle-aziende-artigiane-in-materia-di-edilizia/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it